

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

- Provincia di Treviso -

Prot. n.

**Convenzione per la concessione in uso e gestione degli
Impianti Sportivi Periferici Polifunzionali Ovest. Periodo
01.01.2014 - 31.12.2016.**

-----tra-----il
Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (c.f. 00565860269),
qui rappresentato dal Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese, domiciliato
presso la sede municipale, il quale dichiara di intervenire nel
presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013, alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 97 del 25/03/2014 e alla determinazione
dirigenziale n. ___ del ___/04/2014,

-----e-----
il Sig. Sergio Visentin, nato a Mogliano Veneto il 31/10/1951 e
residente in Mogliano Veneto, via Torino n. 14 il quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Presidente pro tempore del Centro
Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto (nel seguito
concessionario), con sede in Mogliano Veneto, via Torino n. 1/b, e
quindi in nome, per conto e nell'interesse della stessa (C.F.
94017890263).

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Mogliano Veneto concede al sopra identificato concessionario, ai sensi dell'art. 90, comma 25 della legge n. 289 del 27/12/2002 e in applicazione della deliberazione di C.C. n. 59 del 19/12/2013 recante l'indirizzo in merito alla gestione degli impianti sportivi, in uso e gestione l'area, e i sovrastanti impianti sportivi, censita al N.C.T. - Comune di Mogliano Veneto – Fg. 30 – mappali 1379, 1378 (porzione) . Gli immobili sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Essi comprendono:

- a) complesso edilizio adibito a spogliatoi campo sportivo, locale bar per iscritti al Centro, servizi igienici, sala polivalente, cucina, magazzino, tettoia per attività ricreative;
- b) campo da calcio regolamentare illuminato;
- c) campo da basket esterno illuminato;
- d) bocciodromo coperto;
- e) area attrezzata a parco giochi;
- f) aree verdi intercluse.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni tre (3) a partire dal 01/01/2014.

Trascorso tale termine la concessione scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta.

Art. 3 – Modalità d'uso

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto e diligente.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Art. 4 – Orari d'uso

Il concessionario, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ha ampia discrezionalità nel definire l'orario di apertura dell'impianto nel suo insieme o di sue parti, nei limiti del regolamento comunale di polizia urbana.

Art. 5 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario s'impegna a:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport sociale che il Comune proporrà di attuare in accordo fra le parti nel corso di ogni anno e concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni;
- b) garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto potrà indicare, secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate;
- c) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole operanti sul territorio con preavviso da parte del Comune di almeno quindici (15) giorni;

- d) mettere l'impianto a disposizione per la programmazione di attività relative a manifestazioni a carattere cittadino concordate con l'Amministrazione Comunale;
- e) concordare l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette;
- f) presentare annualmente al termine del periodo di gestione una relazione economico-gestionale dell'attività svolta;
- g) manutenzione ordinaria mediante sfalcio periodico dell'erba e pulizia delle aree verdi pertinenti gli impianti sportivi oggetto della concessione;
- h) manutenzione ordinaria mediante sfalcio periodico dell'erba e pulizia del campo da calcio minore (di pertinenza della scuola media);
- i) adempiere a tutti i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- l) rimborsare al Comune la quota del 50% (cinquanta per cento) dei consumi fatturati relativamente alle utenze serventi gli impianti sportivi (energia elettrica, acqua, riscaldamento, servizio antincendio), detratto il consumo medio annuo di elettricità relativo al lampione stradale del parcheggio pubblico esterno.

L'addebito del rimborso verrà comunicato al gestore con nota riportante i consuntivi dell'anno solare precedente, la detrazione di cui sopra e l'ammontare della quota a carico del concessionario, le modalità e il termine per effettuare il versamento in favore del Tesoriere Comunale.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese necessarie per la conduzione, la manutenzione ordinaria, per la guardiania e custodia e per qualsiasi altro lavoro inerente l'impianto suddetto nella sua totalità nonché la manutenzione straordinaria periodica del manto erboso del campo da calcio regolamentare.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto:

- a) la manutenzione straordinaria degli immobili e delle loro pertinenze fisse presenti nell'impianto sportivo;
- b) l'adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture sportive, degli immobili e relative pertinenze fisse, degli impianti tecnologici nonché l'assolvimento degli obblighi riguardanti la prevenzione incendi;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione per gli interventi da eseguire sopra i tre (3) metri di altezza da terra;
- d) la conduzione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento del bocciodromo;
- e) la conduzione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dei locali spogliatoi/cucina;
- f) la manutenzione periodica degli estintori e di ogni altro dispositivo antincendio eventualmente presente all'interno degli impianti sportivi;

- g) ogni onere derivante dall'uso degli impianti sportivi in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale stessa;
- h) le spese per le utenze, nella misura del 50% (cinquanta per cento), i cui contratti rimangono intestati all'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Controlli e penalità

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la possibilità di verificare, in ogni tempo e senza preavviso, attraverso personale degli uffici competenti, la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria, della cura e pulizia degli spazi. Laddove necessario, comunicherà per iscritto al concessionario l'assolvimento degli adempimenti dovuti, che dovranno essere eseguiti nei tempi concordemente stabiliti.

Il concessionario, ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e dalla presente convenzione, oltre ad incorrere nella possibilità di risoluzione, è tenuto al pagamento di una penalità nella seguente misura:

€ 200,00 (duecento/00) per ritardi o irregolarità nell'espletamento di ogni servizio previsto all'art. 5 della presente convenzione.

L'applicazione delle penalità sarà disposta con provvedimento del Dirigente competente, previa notifica della contestazione dell'inadempienza e trascorso il termine di dieci (10) giorni per le eventuali controdeduzioni da parte del concessionario.

In caso di ripetute inadempienze, il Comune si sostituirà al concessionario addebitando allo stesso le relative spese.

Art. 8 - Migliorie

Il concessionario potrà proporsi ed impegnarsi alla realizzazione, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di opere di miglioria dei fabbricati e/o delle attrezzature concesse. Gli interventi dovranno essere debitamente sottoposti al parere dei competenti organi tecnici del Comune di Mogliano Veneto e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. La progettazione esecutiva delle opere, la direzione lavori ed il collaudo saranno effettuati da tecnico abilitato con ogni onere a carico del concessionario.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e cose, anche terzi, nel periodo degli interventi. A tale scopo lo stesso concessionario contrarrà regolare polizza assicurativa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di partecipare alle spese di realizzazione delle opere autorizzate.

Art. 9 - Responsabilità

Il concessionario è il responsabile dell'impianto sportivo concesso in uso e gestione e del suo funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi.

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto.

Eventuali responsabilità derivanti da danni arrecati alla struttura e /o a terzi verranno imputate al concessionario dell'impianto.

In relazione a quanto sopra enunciato, il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della gestione nonché da qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il concessionario si impegna:

- a) a rispondere di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse, sia che si tratti di atleti o di altri terzi, salvo il caso in cui sia l'Amministrazione Comunale ad organizzare manifestazioni;
- b) a stipulare, a garanzia di quanto previsto dai precedenti commi, con primario assicuratore, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'assegnazione, una polizza per responsabilità civile nei confronti di terzi dove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo;
- c) a tenere indenne l'Amministrazione Comunale dalla responsabilità per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Art. 10 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Ogni caso di eventuale variazione della ragione sociale del concessionario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e sottoposta ad assenso preventivo del medesimo.

Art. 11 - Risoluzione

Sono considerati motivi di risoluzione della presente convenzione :

- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce e locali di ristoro;
- scioglimento dell'Associazione concessionaria;
- destinazione dell'immobile o di parti di esso ad usi totalmente diversi da quelli previsti dalla presente convenzione;
- gravi o ripetuti inadempimenti agli obblighi previsti nella presente convenzione;
- grave danno all'immagine del Comune.

Art. 12 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso scritto, da inoltrare a mezzo raccomandata a.r., di centottanta (180) giorni.

La restituzione dell'impianto avviene senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale per le migliorie eseguite dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà prevista dall'art. 11, co. 4, L. 241/1990 di recedere dalla convenzione, in tutto o in parte, per motivi di interesse pubblico, salvo indennizzo per pregiudizi provocati al concessionario.

In tale evenienza il preavviso di recesso, da inoltrare mediante raccomandata a.r., sarà di sessanta (60) giorni, salvo motivate disposizioni d'urgenza.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Competente per le controversie derivanti dalla presente convenzione di concessione, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, è il Foro di Treviso.

Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione la competenza è riservata alla giurisdizione del TAR Veneto.

Art. 14 – Relazione annuale

Al termine di ogni anno solare il concessionario presenterà, entro la data del 31 marzo all'Amministrazione Comunale, una particolareggiata relazione riguardante tutte le attività svolte nella struttura sportiva affidata e i movimenti economici ad essa connessi.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione, si applica quanto disposto:

- dalla normativa speciale vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);

- dai principi del codice civile, per quanto riguarda i profili contrattuali.

Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso a spese del richiedente;

Le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

La presente convenzione viene letta dalle parti e dichiarata conforme alla loro volontà.

Mogliano Veneto,

p. C.R.C.S. Ovest-Ghetto

p. Il Comune di Mogliano Veneto

Il Presidente

Il Dirigente

(Sig. Sergio Visentin)

(Dott.ssa Rita Corbanese)